



# COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Marconi, 1, 09090 - Laconi / Tel 0782 866200 Fax 0782 869579

PEC: [protocollo@pec.comune.laconi.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.laconi.or.it) E-mail: [info@comune.laconi.or.it](mailto:info@comune.laconi.or.it)

[www.comune.laconi.or.it](http://www.comune.laconi.or.it)

**Ordinanza n° 9 del 07.05.2021**

**Oggetto: Decoro delle aree verdi e prescrizioni antincendio anno 2021**

**Premesso** che, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione, finalizzato ad impedire l'insorgenza e la propagazione degli incendi e pertanto s'intende stabilire delle norme dirette ai proprietari dei terreni, al fine di rispettare alcune regole fondamentali;

**Considerate** le caratteristiche del territorio di Laconi, motivo per cui l'eventuale omissione delle operazioni di pulizia e sfalcio delle erbacce, rovi e siepi all'interno del centro abitato e nelle aree periferiche, potrebbe dar luogo a incendi;

**Preso atto** che si rende necessario, consentire ai cittadini di Laconi lo smaltimento di modiche quantità di erba secca, sterpaglie, fogliame, derivanti dalle operazioni di pulizia e sfalcio all'interno del centro abitato;

**Considerato** che lo smaltimento di modiche quantità di erba secca, fogliame e stoppie e simili, derivanti dalle operazioni di pulizia dei terreni e cortili ubicati nel centro abitato potranno eseguirsi presso l'Ecocentro sito nell'area P.I.P. di Laconi il mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

**Vista** la deliberazione della G.M. n° 131 in data 18.06.1982 ratificata dal C.C. con deliberazione n 54 del 16.07.1982, che introduce nel regolamento di polizia urbana l'art. 46 bis. con il quale s'impone ai privati cittadini di tagliare l'erba incolta al fine di prevenire gli incendi nell'abitato e il propagarsi di zecche e insetti dannosi per la salute dell'uomo.

**Visto** l'art. 42 del regolamento di polizia urbana, il quale pone il divieto di accensione fuochi all'interno dei cortili delle abitazioni;

**Vista** la Deliberazione n. 15/07 del 23.04.2021 con cui la Regione Autonoma della Sardegna approva le Prescrizioni Regionali Antincendi 2020 - 2022. Aggiornamento anno 2021;

**Visto** l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23.04.2021, prescrizioni di contrasto alle azioni determinati anche solo potenzialmente l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. N. 8, DEL 27.04.2016;

**Dato Atto** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

**Considerato** che si rende necessario, tutelare l'incolumità di persone e cose;

**Vista** la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

**Entro il 1° GIUGNO 2021 e per tutto il periodo ad alto rischio di incendi**

- 1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- 2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 5 metri di larghezza con le modalità di cui al comma 1, o una fascia

erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

- 3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati, e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- 4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boschive definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

### **Ordina le ulteriori seguenti prescrizioni:**

- a) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzati all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura, che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi, depositati sul terreno anche ad opera di ignoti;
- b) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.
- c) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
- d) E' assolutamente vietato l'abbruciamento dei rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di ogni genere; il suddetto materiale dovrà essere smaltito seguendo le modalità previste dalla legge, (Ecocentro sito nell'area P.I.P. di Laconi, il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00). La frazione verde derivante dalla manutenzione dei giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenze di edifici pubblici e privati, possono essere conferiti mediante le disposizioni del servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani locale; i rifiuti ottenuti dalla pulizia di terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari e/o conduttori;
- e) Dal 1° giugno al 31 ottobre, poiché vige lo "stato di grave pericolo per gli incendi, nei boschi e nelle aree in prossimità di aree boschive e lungo le strade è vietato accendere fuochi, anche per bruciare stoppie, salvo deroghe e previa comunicazione e/o autorizzazione della Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio.
- f) Entro il 1° giugno, nelle strutture ricettive di cui all'art. 13, L.R. n. 16 del 28.7.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente Titolo.

g) In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco.

**Le sopra indicate prescrizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2021;**

**Per la pratica strettamente agricola e selvicolturale delle stoppie, di residui colturali e selvicolturale, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché dei terreni agricoli temporaneamente improduttivi è consentita**, nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio;

#### **INFORMA**

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore

#### **DISPONE**

Che sia data la più ampia diffusione del presente provvedimento con bandi pubblici e affissione di manifesti.

Copia della presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati al controllo e verifica sull'esecuzione di codesta ordinanza.

*Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).*

**Il Sindaco**  
(Dott. Salvatore Argiolas)

---